

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **131/1969** (ECLI:IT:COST:1969:131)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **19/06/1969**; Decisione del **01/07/1969**

Deposito del **11/07/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3381**

Atti decisi:

N. 131

## ORDINANZA 1 LUGLIO 1969

*Deposito in cancelleria: 11 luglio 1969.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969.*

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio

1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1969 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Donato Francesco e Guaglione Raffaele, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza 11 gennaio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita l'applicabilità della garanzia della stabilità del posto di lavoro a favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con più di 35 dipendenti, prospettandone il contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, e con la garanzia del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2 aprile 1969;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, sollevata con l'ordinanza del pretore di Napoli dell'11 gennaio 1969 in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*